CAMERA DI COMMERCIO
AREZZO-SIENA

OGGETTO: **Versamenti al Bilancio dello Stato anni 2020, 2021 e 2022 e somme accantonate per l'anno 2023 – Conferimento incarico di assistenza e difesa in giudizio.**

Il Dirigente Responsabile Area 2

"Economico Finanziaria - Regolazione Del Mercato – Registro Imprese - Personale"

DOTT. MARIO DEL SECCO

Richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 14/2022, adottata nella seduta del 04.02.2022, con la quale sono state definite le Aree Dirigenziali dell'Ente con relativa assegnazione delle posizioni dirigenziali, attribuendo al Dott. Mario Del Secco la responsabilità dell'Area 2 "Economico Finanziaria - Regolazione del Mercato – Registro Imprese - Personale";

Visto l'art. 4 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, ai sensi del quale ai Dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

Visto il DPR 254/2005, relativo al Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;

Visto il "Programma pluriennale di attività della Camera di Commercio di Arezzo - Siena 2019-2023", approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 8 del 20.12.2018;

Vista la Relazione Previsionale e Programmatica per l'esercizio 2023 approvata con deliberazione del Consiglio camerale n. 11/2022 nella seduta del 14.11.2022;

Vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 16/2022 adottata nella riunione del 21.12.2022 con la quale è stato approvato il Preventivo economico per l'esercizio 2023;

Richiamata la deliberazione di Giunta camerale n.123/2022, adottata nella riunione del 21.12.2022, di approvazione, su proposta del Segretario Generale, del budget direzionale 2023;

Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 226 del 28.12.2022 di assegnazione ad ogni Dirigente della competenza in ordine all'utilizzo delle risorse previste nel budget direzionale 2023, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 8 del DPR 254/2005;

Visti gli artt. 22 e 23 dello Statuto vigente, approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 4 del 05.04.2023;

Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 41 del 31.03.2023 con la quale sono stati conferiti per il periodo 01.04-31.12.2023 gli incarichi di Elevata Qualificazione della Camera di Commercio di Arezzo - Siena;

Visti gli Ordini di Servizio del Segretario Generale con i quali è stata disposta l'articolazione degli uffici dell'Ente camerale con relativa assegnazione di personale;

Verificato che l'argomento in oggetto rientra in tale ambito;

Atteso che in data 14.10.2022 è stata pubblicata la sentenza n. 210/2022 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato illegittime le seguenti norme di legge:

- dell'art. 61, commi 1, 2, 5 e 17 del D.L. 25.6.2008 n. 112 convertito in Legge 6.8.2008 n. 133;
- dell'art. 6, commi 1, 3, 7, 8, 12, 13, 14 e 21 del D.L. 31.5.200, n. 78 convertito in Legge 30.7.2010, n. 122;
- dell'art. 8, comma 3, del D.L. 6.7.2012, n. 95, convertito in Legge 7.8.2012, n. 135;
- dell'art. 50, comma 3, del D.L. 24.4.2014, n. 66, convertito in Legge 23.6.2014, n. 89;

nelle parti in cui prevedono, limitatamente all'applicazione alle Camere di Commercio dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste siano versate annualmente ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato;

Considerato che l'art.1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020), prevede che:

- comma 590. Ai fini di una maggiore flessibilità gestionale, di una più efficace realizzazione dei rispettivi obiettivi istituzionali e di un miglioramento dei saldi di finanza pubblica, a decorrere dall'anno 2020, agli enti e agli organismi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa di cui all'allegato A annesso alla presente legge;
- comma 594. Al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti e gli organismi di cui al comma 590 versano annualmente entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione delle norme di cui all'allegato A annesso alla presente legge, incrementato del 10 per cento;
- comma 595. Nel caso in cui le amministrazioni di cui al comma 590 siano interessate da processi di fusione o accorpamento, il versamento di cui al comma 594 è determinato nella misura pari alla somma degli importi previsti per ciascuna amministrazione coinvolta nei citati processi.

Atteso che con la Legge di Bilancio 2020 (entrata in vigore il 1° gennaio 2020) le norme impugnate e dichiarate illegittime con la citata sentenza della Corte Costituzionale n. 210/2022 sono state sostituite da altre (art. 1 – comma 590 e seguenti – della Legge 160/2019) che, pur prevedendo lo stesso obbligo, la Corte non ha esaminato perché non erano oggetto del giudizio originario;

Considerato che, in applicazione dell'art. 1 – comma 590 e seguenti – della Legge 160/2019, la Camera ha versato al Bilancio dello Stato l'importo annuo di €. 469.400,07 a decorrere dall'anno 2020 e fino al 2022, corrispondente alla somma complessiva di €. 1.408.200,21 riferita al suddetto triennio, effettuando altresì un accantonamento di €. 469.400,07 per l'anno 2023;

Richiamata la deliberazione della Giunta n. 72 adottata nella riunione dell'11.09.2023 con la quale è stato stabilito:

- Di avviare, in applicazione dei principi espressi dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 210/2022, un'azione giudiziale dinanzi al Tribunale di Roma - e se del caso dinanzi alla Corte costituzionale - diretta al recupero e alla restituzione da parte dello Stato delle somme derivanti dai risparmi di spesa conseguiti dalla Camera di Commercio di Arezzo – Siena negli anni 2020, 2021,2022 che sono stati versati al Bilancio dello Stato, accertando nel contempo la non debenza di quanto accantonato per l'anno 2023;

- Di dare atto che il Dirigente competente, con proprio provvedimento, conferirà apposito incarico ad un legale con comprovata esperienza e specializzazione;

Visto l'art. 56 del D. Lgs. 31.03.2023, n. 36 (Codice dei Contratti Pubblici) rubricato "Appalti esclusi nei settori ordinari", laddove prevede che le disposizioni del Codice non si applicano agli appalti pubblici concernenti i servizi legali, tra i quali la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali;

Visto l'art. 13 del citato D. Lgs. 36/2023 laddove prevede che l'affidamento dei contratti esclusi, ai quali non si applicano le disposizioni del Codice, avviene tenendo conto dei principi di risultato (art. 1), della fiducia (art. 2) e dell'accesso al mercato (art. 3);

Richiamata la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 2730 dell'11.05.2012, nella quale è affermato che, diversamente dall'incarico di consulenza e di assistenza a contenuto complesso, inserito in un quadro articolato di attività professionali organizzate sulla base dei bisogni dell'ente, il conferimento del singolo incarico episodico, legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali ma integra un contratto d'opera intellettuale;

Visto l'art. 7 – comma 6 – del D. Lgs. 165/2001 il quale prevede che per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, dopo avere preliminarmente accertato l'impossibilità' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

Accertato, come riportato nella citata deliberazione di Giunta n. 72 dell'11.09.2023 che nell'organico camerale non è presente la figura professionale che possa rappresentare l'Ente in giudizio e si rende pertanto necessario conferire un incarico ad un legale con comprovata esperienza e specializzazione;

Visto il regolamento per il conferimento di incarico a soggetti esterni, approvato con deliberazione del Consiglio n. 16 adottata nella riunione del 20.12.2021, il quale prevede che possano essere affidati in via diretta, senza esperimento di procedure comparative di selezione, gli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio della Camera;

Richiamata la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 6 giugno 2019 (C264/2018), nella quale è affermato che gli incarichi legali sono esclusi dalla normativa sugli appalti in quanto diversi da ogni altro contratto poiché le relative prestazioni possono essere rese "*solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza*", dalla libera scelta del difensore, dalla difficoltà di descrivere oggettivamente le qualità attese dal legale incaricato e dalla necessità di salvaguardia del pieno esercizio del diritto di difesa, che presuppone la possibilità di rivolgersi con piena libertà al proprio avvocato;

Richiamata la sentenza della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la regione Lazio n. 509 dell'8.6.2021, secondo la quale:

- gli incarichi di rappresentanza in giudizio e di patrocinio legale a favore delle Amministrazioni non sono equiparabili alle cosiddette "consulenze esterne" alle quali si applica l'art. 7 – comma 6 del D. Lgs. 165/2001 ma, in linea con la giurisprudenza del Consiglio di Stato e con gli indirizzi di ANAC, sono inquadrati tra le prestazioni di lavoro autonomo professionale il cui affidamento, pur rispettoso dei principi

generali in tema di trasparenza ed economicità, è caratterizzato da un preminente elemento fiduciario;
- gli incarichi di patrocinio in giudizio non sono soggetti ad una procedura ad evidenza pubblica;

Atteso che l'incarico professionale di cui trattasi è relativo a questioni giuridiche altamente complesse, specialistiche e settoriali che richiedono competenze e professionalità nell'ambito del diritto pubblico e costituzionale;

Considerato che il giudizio si svolgerà dinanzi al Tribunale ordinario di Roma e che dovrebbe essere seguito, almeno a livello di domiciliazione, da un legale con studio a Roma;

Atteso che il giudizio incidentale di legittimità costituzionale conclusosi con la sentenza della Corte n. 210/2022 che ha accolto le eccezioni sollevate dalla Camera di Commercio Maremma e Tirreno è stato patrocinato dal Prof. Avv. Alfonso Celotto, con studio a Roma, a tal fine incaricato dalla suddetta Camera;

Valutate l'alta professionalità ed esperienza del suddetto professionista nei settori specialistici in oggetto, nonché in generale nell'ambito del diritto pubblico, come anche risultanti dal curriculum acquisito e tenuto conto dell'esito positivo ottenuto nel giudizio costituzionale incidentale;

Considerato che il giudizio che questa Camera intende avviare è volto a riaffermare gli stessi principi oggetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 210/2022 relativamente a norme che hanno medesimi natura e contenuti sostanziali di quelle dichiarate illegittime, al fine di ottenere il recupero di ingenti somme da destinare alle attività istituzionali dell'Ente;

Ravvisata l'opportunità di promuovere il giudizio possibilmente assieme ad altre Camere di commercio e Unioni regionali, per evidenziare la posizione comune;

Atteso, pertanto, che l'affidamento dell'incarico al Prof. Avv. Celotto è da ritenersi complementare con altro incarico che è stato positivamente concluso, rispondendo ai principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico;

Acquisito il preventivo di spesa trasmesso dal citato professionista, calcolato a "forfait" per ciascuna Camera per l'intero giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, pari a €. 1.500,00 oltre a spese generali 15%, Cassa Pensioni 4% e IVA ad aliquota 22%, per un importo complessivo di €. 2.188,68;

Vista e condivisa l'istruttoria del Responsabile del Procedimento Dott. Mario Del Secco;

Acquisito il parere del Responsabile del Servizio Ragioneria e Provveditorato Dott.ssa Elena Iacopini;

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1. Di conferire all'Avv. Prof. Alfonso Celotto, con studio a Roma, Via Salaria n. 89, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Roma, C.F. CLTLNS66B23C129E, l'incarico di assistere e

difendere la Camera di Commercio di Arezzo-Siena nel giudizio dinanzi al Tribunale ordinario di Roma, in applicazione dei principi espressi dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 210/2022, diretto al recupero e alla restituzione da parte dello Stato delle somme derivanti dai risparmi di spesa conseguiti dalla Camera di Commercio di Arezzo – Siena negli anni 2020, 2021 e 2022 che sono stati versati al Bilancio dello Stato, accertando nel contempo la non debenza di quanto accantonato per l'anno 2023;

2. Di imputare l'importo di €. 2.188,68 inclusi IVA e Cassa Pensioni alla voce B7 "Funzionamento" – "A" Prestazione di servizi, a valere sul conto 325043 "Patrocinio legale e prestazione servizi professionali" – CDC BO01 – Budget Dirigente Area 2;

3. Di procedere alla pubblicazione di legge delle informazioni inerenti il presente incarico.

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Mario Del Secco

Il Responsabile Servizio Ragioneria e Provveditorato

Dott.ssa Elena Iacopini

Il Dirigente Area 2
Economico Finanziaria - Regolazione
Del Mercato – Registro Imprese –
Personale

Dott. Mario Del Secco

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D. Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.)

Signed by DEL SECCO MARIO
22.09.2023 06:44:42 UTC

Signed by IACOPINI ELENA
21.09.2023 07:39:59 UTC